

COPIA

GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE



Comuni di LARCIANO, MONSUMMANO TERME e PIEVE A NIEVOLE

ORDINANZA

N. 561 del 09/12/2011

Oggetto: COMUNE di MONSUMMANO TERME, obbligo ai veicoli a motore di circolare muniti, ovvero, di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio.

IL FUNZIONARIO COMANDANTE

ATTESO che durante la stagione invernale possono verificarsi precipitazioni nevose, anche intense, con conseguente formazione di strati di ghiaccio sulle carreggiate stradali, tali da costituire grave nocumento alla circolazione veicolare per il possibile intraversamento dei mezzi e blocchi del traffico, come già avvenuto in passato, con gravi ripercussioni anche per il transito dei mezzi di soccorso e della protezione civile;

PRESO ATTO che la Provincia di Pistoia con propria ordinanza n. 1590 del 21 ottobre 2011 ha istituito l'obbligo di circolazione sulle strade provinciali e regionali che corrono nelle zone collinari e montane con veicoli muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali dal 15 novembre al 15 aprile;

PRESO ATTO altresì che con successiva ordinanza n. 1676 del 10 novembre 2011, la Provincia ha prorogato il termine di inizio dell'efficacia dell'obbligo al 10 dicembre 2011;

RICHIAMATA la nota prot.llo n. 161092 del 22.11.2011 con la quale la Provincia ha richiesto ai Comuni l'adozione di analogo provvedimento per le strade provinciali o regionali correnti all'interno dei centri abitati;

RILEVATA l'opportunità di aderire a questa richiesta al fine di evitare, in caso di precipitazioni nevose, il ripetersi di gravi conseguenze per la circolazione stradale;

RICHIAMATA infine la deliberazione n. 169 del 07.12.2011 con cui la Giunta Comunale ha affidato allo scrivente l'incarico di adottare apposita ordinanza per istituire l'obbligo di circolazione su tutte le strade del territorio comunale, comprese le strade provinciali e regionali, con veicoli a motore muniti ovvero che abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio in tutti i casi in cui si verificano precipitazioni nevose con successiva formazione di strati di ghiaccio sulla carreggiata;

VISTO l'art.7, comma 3, del C.d.S. nella parte in cui fa espresso rinvio all'art. 6, comma 4, lett. e);

VISTO il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI i decreti del Sindaco n. 16 del 31.12.2008 e n. 10 del 28.04.2011;

VISTA la determina del Comandante del Corpo Unico P.M., n. 51 del 02.02.2009, di nomina del Vice Comandante;

ORDINA

che in caso di precipitazioni nevose, a seguito delle quali possa verificarsi o meno la formazione di strati di ghiaccio sulle carreggiate, su tutte le strade comunali e vicinali pubbliche del territorio, sulle strade provinciali e regionali correnti in ambito urbano e sulle provinciali e regionali correnti in ambito extraurbano non comprese nell'ordinanza della Provincia in premessa richiamata, sia fatto obbligo ai veicoli a motore di circolare muniti, ovvero, di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio.

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati per gli ambiti di rispettiva competenza da altri Enti proprietari o gestori a qualsiasi titolo di strade correnti sul territorio comunale non ricomprese fra quelle indicate nella presente ordinanza.

Ai sensi dell'art.6, comma 4 lett.f), richiamato dall'art.7, comma 1, del nuovo codice della strada, i segnali riproducenti sul posto i contenuti della presente ordinanza, figura II 87 dell'Appendice D del D.P.R. n.495 del 16.12.1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, corredata di pannello integrativo recante la scritta "CON NEVE O GHIACCIO", dovranno essere apposti almeno 48 (QUARANTOTTO) ore prima dell'efficacia del presente provvedimento con obbligo di oscuramento per la durata della manifestazione della segnaletica ivi esistente.

L'Ufficio Polizia Municipale di concerto con la Sezione LL.PP. per quanto di loro competenza sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e che il medesimo atto sia affisso all'albo pretorio. Tutte le forze di polizia sono tenute a far osservare il presente provvedimento.

Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241 del 07.08.1990, è lo scrivente Comandante Dott. Vinicio Nannini.

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO, dalla data in cui è stato reso noto mediante l'apposizione della prescritta segnaletica:

- 1)- *Gerarchico*, al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 gg.;
- 2)- *Amministrativo*, al T.A.R. della Toscana entro 60 gg., ;
- 3)- *Straordinario*, al Capo dello Stato entro 120 gg.;

Il presente provvedimento è trasmesso:	
- Ufficio Segreteria	X
- URP	X
- Albo Pretorio	X
- Dirigente servizi tecnici	X
- Ufficio Tecnico	X
- Atti Ufficio Polizia Municipale	X

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con le seguenti sanzioni:

- da euro 80,00 ad euro 318,00 con PMR pari ad euro 80,00 nel caso in cui la violazione venga commessa fuori del centro abitato;
- da euro 39,00 ad euro 159,00 con PMR pari ad euro 39,00 nel caso in cui la violazione venga commessa dentro il centro abitato.

Il Vice Comandante

Dott.ssa Paola NANNI